

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE  
E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO  
CIG ZBD3B22BDC**

### **ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

L'attività suddetta interesserà i seguenti immobili comunali dove attualmente svolgono attività lavorativa i dipendenti dell'ente:

Le funzioni dovranno essere espletate tenendo conto dei seguenti luoghi di lavoro:

Sede Piazza Umberto I n.26;

Sportello Unico per l'Impresa ed il Cittadino, Piazza Europa;

Biblioteca Comunale, Piazza Duca degli Abruzzi;

Asilo Nido Comunale, Corso Matteotti n.51;

Scuola dell'Infanzia, Via Virgilio;

Scuola primaria Via Rousseau;

Aree e spazi pubblici.

Gli immobili sopra elencati potranno subire modifiche nel corso dell'appalto triennale.

### **ART.2 – IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo del servizio sarà quello risultante dall'offerta pervenuta.

Nell'importo offerto sono comprese tutte le spese necessarie per espletare il servizio a regola d'arte. L'affidatario non avrà diritto alcuno a richiedere ulteriori compensi, neanche in caso di aumento del personale in servizio, stagisti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili; nessun compenso aggiuntivo è dovuto per eventuali variazioni, nel numero e/o nell'ubicazione, delle sedi istituzionali del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

### **ART.3 - DURATA DELL'APPALTO**

Il presente servizio ha la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso agli stessi prezzi, patti e condizioni per il tempo strettamente necessario ad individuare il nuovo contraente.

### **ART.4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

In ordine all'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nel presente articolo.

L'incarico riguarda quelle attività volte ad assicurare le misure generali di tutela circa la sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dall'art.15 del D. Lgs. n.81/08 e delle disposizioni per il contrasto e il contenimento alla diffusione di agenti virali e patogeni negli ambienti di lavoro, che sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Inoltre svolge tutte le attività necessarie, anche in collaborazione con il medico competente, sulla corretta attuazione della normativa vigente in materia.

Nell'espletamento dell'incarico il soggetto incaricato darà le opportune informazioni, consulenze e quanto altro necessario affinché il datore di lavoro, ai dirigenti dei settori ai fini prevenzionistici, gli addetti alle emergenze, i preposti, tutti i lavoratori, nonché i fornitori di lavori, servizi e forniture nei luoghi di lavoro provvedano agli adempimenti ed obblighi stabiliti dalle norme vigenti con particolare riferimento agli artt.18-19- 20-22-23-24-25-26-28-29- 30-31-33-35-36-37-43-46-47-50 nonché dall'art.69 all'art.86 del D. Lgs. n.81/08.

Il soggetto incaricato in conformità all'art.33 del decreto succitato provvede ad assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e gestione del servizio stesso, al fine di garantire le attività di tutela di cui all'art.15 dello stesso decreto mediante l'espletamento delle seguenti attività volte e secondo le modalità di seguito esplicitate:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) all'aggiornamento nella elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'art.28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) all'aggiornamento delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre ed organizzare tutti i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a proporre, coordinare e verbalizzare le consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché la riunione periodica di cui all'art.35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.36;
- g) a fornire assistenza, consulenza e collaborazione al datore di lavoro ed ai dirigenti dei settori (in qualità di dirigenti ai fini prevenzionistici e coordinatori delle attività di prevenzione) in tutte le attività che per legge sono demandate a dette figure;
- h) verifica, predisposizione della procedura e modulistica per la gestione della sicurezza nei contratti d'appalto e/o d'opera in conformità all'art.26 del D. Lgs. n.81/2008, incluso il modello DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenza). Tale servizio dovrà essere resa a semplice richiesta ed anche per più volte ogni anno per un massimo di tre DUVRI per anno;
- i) consulenze su richieste specifiche per definire gli aggiornamenti necessari relativi alla sicurezza e/o specifica documentazione sulla sicurezza (es. procedure e/o istruzioni di lavoro). Tale servizio dovrà essere reso anche se non espressamente richiesto dal responsabile del procedimento, ad esempio in caso di novità legislative intercorse durante il contratto, per tutti i Comuni e per più volte ogni anno;
- j) trasmissione di circolari informative periodiche che illustrano le novità legislative sulla sicurezza sul lavoro e le modalità operative per potersi adeguare entro le scadenze previste. In tal senso dovranno essere adeguati, se del caso, i documenti annessi e connessi al presente incarico;
- k) reperibilità telefonica per consulenza tecnica e reperibilità straordinaria per situazioni di urgenza dalle 08.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 14.00 il sabato;
- l) assistenza nei rapporti con gli Organi di Vigilanza (A.S.L., ecc.) in caso di verifiche e/o richieste di Organi di Vigilanza per questioni relative alla sicurezza sul lavoro;
- m) consulenze per servizi aggiuntivi che esulino l'incarico conferito, per le quali dovranno essere formulate le relative proposte di adeguamento debitamente motivate e comprensive degli aspetti economici.

Annualmente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche avvalendosi di addetti:

- a) propone l'aggiornamento nella nomina delle figure previste dal disposto normativo e comunque necessarie per una corretta organizzazione del servizio (addetti emergenza, preposti, etc...) e nelle relative comunicazioni agli enti di controllo;
- b) verifica la raccolta, la catalogazione e la corretta tenuta di tutta la documentazione in tema di sicurezza che riguarda in termini non esaustivi la seguente documentazione di seguito specificata: il DVR, i verbali delle riunioni periodiche, le planimetrie dei luoghi di lavoro, i certificati di idoneità statica, le relazioni sulla valutazione da scariche atmosferiche, le certificazioni di idoneità/conformità degli impianti (elettrici, di terra, elettronici, di riscaldamento, di climatizzazione, di sollevamento, idrico sanitario di protezione e prevenzione incendi, etc...), di consegna e tenuta dei DPI, dei libretti d'uso e di manutenzione di macchine ed attrezzi di lavoro;
- c) sensibilizza tutti i lavoratori sulle problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso note informative, dispense, questionari e organizza, gestisce e verbalizza almeno una riunione all'anno al fine di dare corretta e concreta attuazione a quanto previsto dall'art.36 del D. Lgs. n.81/08;
- d) organizza, gestisce e verbalizza la riunione periodica annuale, ai sensi dell'art.35 del D. Lgs. n.81/08;
- e) propone e redige l'aggiornamento del DVR (documento valutazione dei rischi) nelle ipotesi di cui all'art.29 comma 3 dello stesso Decreto, previo accertamento e verifica di tali ipotesi;
- f) verifica, con proposta di aggiornamento, di tutti i DUVRI per i contratti in essere di servizi e forniture nonché preventiva redazione dei DUVRI per i servizi/forniture da appaltare con concreta assistenza nei rapporti con i prestatori d'opera;
- g) redige ed aggiorna il piano per la gestione delle emergenze con organizzazione delle esercitazioni di evacuazione con contestuale verifica dei dispositivi di sicurezza (estintori, illuminazione di emergenza, segnaletica, cassette di primo soccorso, etc.) con conseguente aggiornamento delle planimetrie dei luoghi di lavoro;
- h) controlla e verifica le postazioni di lavoro;

- i) controlla e verifica i DPI;
- j) controlla e verifica le attrezzature di lavoro con particolare riferimento alle attività manutentive svolte dagli operai comunali;
- k) svolge le attività di sopralluogo in occasione di particolari problematiche o criticità segnalate dal datore di lavoro e/o dai dirigenti dei settori;
- l) svolge almeno due sopralluoghi annuali presso tutti gli Enti Comunali (sede comunale oltre che gli altri fabbricati/luoghi di lavoro all'aperto in cui occorra la valutazione del rischio, scuole, etc..) per la verifica dello stato di adeguamento alle disposizioni vigenti e l'individuazione e valutazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- m) fornisce assistenza a seguito di verifiche ispettive degli organi di vigilanza;
- n) fornisce assistenza nelle fasi di interlocuzione con gli organismi sindacali;
- o) svolge attività di aggiornamento della formazione specialistica ed obbligatoria, per i responsabili di area, in qualità di dirigenti ai fini prevenzionistici e coordinatori delle attività di prevenzione, per il rappresentante dei lavoratori, per i preposti e per gli addetti alla gestione emergenze;
- p) fornisce attività di formazione specialistica per gli operatori (videoterminalista, necroforo, ponteggiista, saldatore, addetto agli apparecchi di sollevamento, e quanto altro in rapporto alle mansioni svolte dai dipendenti comunali);
- q) fornisce specifica attività aggiornamento di formazione tecnico pratica in materia di prevenzione incendi.

Per ogni singola attività di cui sopra il RSPP dovrà relazionare in merito almeno annualmente e comunque preventivamente alla liquidazione di ogni pagamento dovuto per l'espletamento dell'incarico.

L'attività suddetta interesserà gli immobili comunali, di cui all'art.1, dove attualmente svolgono attività lavorativa i dipendenti dell'ente nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

#### **ART.5 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.

#### **ART.6 – INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio. Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell'affidamento sono da intendersi come principali. Con il prezzo offerto l'Affidatario del servizio si intende compensato di tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d'ufficio, rilegature, etc.) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a regola d'arte nel rispetto di tutti gli obblighi previsti e di tutti gli oneri derivanti dall'appalto.

Il corrispettivo del servizio è "a corpo" e pertanto rimarrà fisso e invariabile per tutto lo svolgimento del medesimo servizio di durata triennale. Il corrispettivo del servizio non potrà subire revisione nel corso del contratto. Ai fini della valutazione dell'offerta economica, si precisa che le strutture di proprietà comunale e/o utilizzate dai dipendenti comunali sono quelli indicati all'articolo 1.

Nell'ipotesi che, entro la data di ultimazione del contratto del servizio in argomento, nell'ambito delle attività dell'Amministrazione Comunale dovesse sorgere un nuovo "luogo di lavoro", non verrà riconosciuto alcun ulteriore compenso all'Affidatario, per la valutazione dei rischi da predisporre per le eventuali nuove proposte lavorative, in quanto lo stesso si intende già compreso nell'offerta di appalto.

Analogamente per eventuali variazioni dell'organico dell'Amministrazione Comunale si procederà come sopra specificato per quanto attiene la parte formativa/informativa per nuove assunzioni.

Il corrispettivo per servizi aggiuntivi che dovessero rendersi necessari durante l'espletamento del presente incarico saranno valutati separatamente.

#### **ART.7 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il pagamento è effettuato con rate semestrali; esso è subordinato all'invio da parte della ditta aggiudicataria della relativa fattura elettronica. Per quanto riguarda tutti i pagamenti, l'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, comma 8, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

In tutti i casi in cui i pagamenti siano eseguiti senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n.136/2010, ciò comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 C.C.

Il pagamento dell'importo dovuto avverrà mediante determinazione del Dirigente del Settore competente, dopo avvenuto accertamento della regolarità delle prestazioni ed a condizione di regolare situazione contributiva.

#### **ART.8 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

L'ente appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'operatore economico cui sono state contestate inadempienze nelle prestazioni o dei servizi connessi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a mesi tre dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti dell'operatore economico, dipendenti dal contratto in corso con l'Ente appaltante. Se tali risultassero insufficienti, si agirà sulla cauzione.

#### **ART.9 - PENALI**

In caso di inadempimento di una o più prestazioni come definite all'art.4 del presente capitolato, la Stazione Appaltante provvederà a formulare le dovute contestazioni per iscritto invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia dell'aggiudicatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano adeguate, sarà facoltà della Stazione Appaltante applicare la penale conteggiata a partire dalla data fissata per le visite preventive e periodiche o dalla formale richiesta di prestazione avanzata dall'Amministrazione, nella misura di € 25,00 per ogni giorno di ritardo. Sarà fatta comunque salva la possibilità da parte dell'Amministrazione, a fronte di una situazione di ritardo nell'adempimento che abbia determinato l'applicazione di una penale, richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 C.C.

#### **ART.10 – ONERI DI SICUREZZA**

In considerazione della natura del servizio oggetto dell'appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e, pertanto, di indicare la stima dei costi della sicurezza, in quanto pari a zero.

#### **ART.11 – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI**

L'operatore economico affidatario dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per tutta la durata contrattuale. Lo stesso l'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato nell'appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, assicurazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva la Società appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante la fornitura, le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa.

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del presente capitolato e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

#### **ART.12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre ai casi espressamente previsti specificati nel presente capitolato speciale d'appalto, il contratto può essere risolto nei casi previsti dagli artt.108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Codice Civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e valendosi della clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Nei casi di risoluzione del contratto, l'ente appaltante provvede a contestare l'inadempimento, dando, se del caso, all'operatore economico affidatario, un termine per mettersi in regola con gli obblighi previsti dal contratto. Scaduto il termine stabilito senza che l'operatore economico affidatario abbia ottemperato, ovvero non appena si verifica l'inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione rispetto agli obblighi contrattuali, l'ente appaltante dà atto dell'intervenuta risoluzione.

Nei casi di cui al precedente comma, l'ente appaltante procede all'incameramento della cauzione ed alla richiesta dei danni conseguenti all'eventuale ripetizione della procedura concorsuale, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di applicazione di penali d'importo complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo, l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, con effetto dalla formale comunicazione al soggetto inadempiente.

L'operatore economico affidatario resta comunque tenuto, su richiesta dell'ente appaltante, a garantire la prosecuzione dell'appalto ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino all'atto di subentro del nuovo fornitore.

#### **ART.13 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ CIVILE**

Ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. n.50/2016, l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs. sopra citato, vale a dire:

- garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigentenormativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del medesimo art.103, comma 1, secondo periodo, l'importo garantito da tale cauzione o fideiussione è fissato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico deve presentare in sede di gara copia conforme all'originale delle relative certificazioni.

La garanzia deve obbligatoriamente prevedere in modo espresso:

- i dati identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto);

- "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, 2° comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune";
- estensione della durata della garanzia per il periodo di 1 (uno) anno dalla cessazione del rapporto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio (verifica di conformità), fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. Si applica in ogni caso l'art.103, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'operatore economico affidatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'aggiudicatario dovrà inoltre, prima della firma del contratto, fornire copia della polizza assicurativa per responsabilità civile e per danni causati a terzi con un massimale non inferiore a € 500.000,00.

#### **ART.14 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Il prestatore del servizio dovrà, nell'espletamento del proprio servizio, per ogni effetto legale, eleggere il proprio domicilio nella sede legale del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati nel contratto saranno indirizzate al prestatore del servizio, il quale dovrà comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui alla Legge 17 dicembre 2012, n.221.

#### **ART.15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione. È fatto altresì divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato.

È fatto divieto affidare in subappalto le attività oggetto di affidamento ai sensi della normativa vigente in materia.

#### **ART.16 - SPESE DI CONTRATTO**

Tutti gli eventuali oneri e rischi di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione della convenzione di incarico, sono a carico dell'affidatario che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

#### **ART.17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto e delle clausole ivi contenute, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti per legge, tra i quali, particolarmente significativo, è l'obbligo di riportare nei bonifici il codice CIG della procedura di gara.

In difetto, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.

#### **ART.18 - CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso aventi come destinataria l'Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.

#### **ART.19 - CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non darà mai diritto all'aggiudicatario di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.

Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro di Sassari è esclusivamente competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando e della concessione.

Per qualsiasi controversia in relazione allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, non definibile in accordo tra le parti, è competente il Foro di Teramo.

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR de L'Aquila.

## **ART.20 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

In relazione ai dati forniti, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dell'operatore economicopartecipante saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale.

I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento, espresse dagli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

### **Informativa effettuata ai sensi dell'art.13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)**

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (SS) in Piazza Umberto I n.26, PEC: [pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it](mailto:pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it), nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente procedura, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Si informano le Imprese partecipanti che il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità ai principi di "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

Il conferimento dei dati di cui alla presente procedura è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile la partecipazione alla procedura d'appalto.

I dati raccolti con la presente procedura potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt.22 e ss. L. n.241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico "generalizzato", ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. n.33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione Comunale per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, con sede in Sant'Egidio alla Vibrata, Piazza Umberto I n.26.

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla stazione appaltante è il dott. Addari Igino, tel. 0852194581, PEC: [info@actapec.it](mailto:info@actapec.it)

## **ART.21 - NORME ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità" e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, approvato con Del. G.C. n. 15 del 16/03/2022 e relativi aggiornamenti.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, approvato con deliberazione di G.C. n.135 del 30/12/2022 e pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente, Disposizioni generali – atti generali.

La violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel medesimo codice comporta la risoluzione (o la decadenza) del rapporto contrattuale.

## **ART.22 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.